ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 28

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448

Le disposizioni contenute nei commi quarto, sesto e settimo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono estese, a domanda, ai dipendenti statali assunti in servizio non di ruolo in applicazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, che, anteriormente al 1 maggio 1948, fino alla cessazione del prestato servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e successivamente alla data di assunzione nell'Amministrazione statale, abbiano svolto, in modo esclusivo e permanente, mansioni di archivio e di copia ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere statali, spettano al personale della carriera esecutiva. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-28-estensione-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-4-del-decreto-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it